



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 3 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 10 settembre 2025), il ricorrente rappresentava che in data 17 luglio 2025 si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto l'autovettura di sua proprietà, assicurata con l'impresa resistente.

In particolare, afferma che, durante una manovra in retromarcia, un altro autoveicolo si è rapidamente avvicinato al retro del suo mezzo, provocando l'urto, con conseguente danneggiamento della vettura di controparte (*"una lieve rientranza della portiera sinistra del veicolo di controparte causata dal contatto con il gancio di traino della mia vettura"*), ma senza causare, invece, alcuna lesione materiale alla carrozzeria dell'auto del ricorrente medesimo.



In data 9 settembre 2025, l'impresa resistente ha comunicato di reputare che la responsabilità del sinistro fosse interamente imputabile al ricorrente; quest'ultimo ha presentato reclamo all'impresa, contestando l'erroneità delle valutazioni effettuate in sede istruttoria e richiamando, a supporto della propria tesi, un precedente sinistro, avente una simile dinamica, in cui è stato riconosciuto il concorso di colpa dei conducenti.

Insoddisfatto della gestione del sinistro e dell'attribuzione di responsabilità, il ricorrente ha, quindi, presentato ricorso chiedendo il riesame della quota di responsabilità a suo carico ed il conseguente riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di controparte.

L'impresa regolarmente costituita insiste nella correttezza del proprio operato, sostenendo che gli elementi probatori oggetto di indagine in fase di definizione del sinistro depongono per l'attribuzione della responsabilità esclusiva del ricorrente, stante la violazione delle norme di prudenza e delle specifiche disposizioni del Codice della Strada (di seguito, "C.d.S.") che disciplinano la manovra di retromarcia.

In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti di controparte, supportata da dichiarazioni testimoniali, il veicolo che ha urtato il ricorrente era fermo al momento dell'impatto. Pertanto, non può operare, nel caso in esame, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., avente carattere sussidiario.

Parte resistente afferma, altresì, che i fatti dedotti dal ricorrente sono privi di riscontro probatorio, non avendo parte ricorrente, in tal modo, assolto l'onere probatorio a suo carico.

In relazione alle contestazioni del ricorrente in sede di reclamo circa la presunta difformità di valutazione rispetto a un sinistro occorsogli nel 2023, l'impresa osserva che ogni sinistro stradale deve essere valutato sulla base delle specifiche circostanze di fatto e degli elementi di prova raccolti. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione di principi di uguaglianza o di tutela dell'assicurato, avendo parte resistente agito nel pieno rispetto delle norme, definendo il sinistro sulla base degli elementi probatori disponibili, che inequivocabilmente attribuiscono la responsabilità dell'evento al proprio assicurato.

In sede di repliche il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando quanto affermato dalla resistente in sede di controdeduzioni. Nella specie, il ricorrente afferma di aver appreso della presenza di testimoni sul luogo del sinistro soltanto con la ricezione delle controdeduzioni dell'impresa. Osserva, invero, che nessuno, oltre ai conducenti dei veicoli coinvolti, era presente quando si è verificato l'evento.

Ribadisce che il sinistro si è verificato a causa del repentino ingresso del veicolo di controparte nell'area adibita a parcheggio e del suo incauto avvicinamento al lato posteriore di un veicolo chiaramente in retromarcia, non rispondendo al vero la circostanza dichiarata dal testimone, secondo la quale il veicolo di controparte era fermo nell'area di manovra.

Altresì, il ricorrente afferma di aver mostrato la propria disponibilità ai fini della redazione del modulo CAI, che non è mai stato sottoscritto in quanto la controparte del sinistro non ha riscontrato le telefonate del ricorrente nei giorni successivi all'evento.

In ultimo, osserva che le determinazioni conclusive dell'impresa non possono essere influenzate dall'assenza di danno sul veicolo del ricorrente, considerata l'illegittimità



costituzionale dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., nella parte in cui, nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di eguale responsabilità dei conducenti operi qualora uno dei due veicoli non abbia riportato danni.

Nelle proprie controrepliche l'impresa ribadisce la correttezza del proprio operato e insiste nel rigetto del ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

A sostegno della sua tesi, cita genericamente orientamenti giurisprudenziali e l'art. 154 del C.d.S., secondo i quali la manovra di retromarcia è anomala e potenzialmente pericolosa e richiede, pertanto, estrema cautela. Dunque, in caso di sinistro, la responsabilità si presume in capo al conducente che effettua tale manovra imprudentemente, così come nel caso di specie, in cui, per l'appunto, la responsabilità del sinistro può essere addossata unicamente al ricorrente, che, peraltro, non ha fornito la prova liberatoria di aver fatto *"tutto il possibile per evitare il danno"*, come disposto dall'art. 2054 cod. civ.

In merito alle contestazioni del ricorrente relative alla prova testimoniale, parte resistente afferma di aver acquisito tali elementi probatori nel contraddittorio con la compagnia antagonista, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del sinistro. Invero, la dichiarazione scritta del testimone, datata 23 luglio 2025, è stata prodotta nel procedimento arbitrale con la compagnia di assicurazione della controparte e corrobora la prospettazione di quest'ultima.

Pertanto, le risultanze probatorie hanno consentito di accertare la colpa esclusiva del conducente in retromarcia. In ultimo, l'impresa ribadisce la totale irrilevanza del precedente sinistro del 2023, definito con concorso di colpa sulla base di una constatazione amichevole, documento che, per sua natura, cristallizza un accordo tra le parti sulla dinamica dell'evento e che, nel caso di specie, è del tutto assente.

Alla luce di quanto dedotto, il ricorrente chiede che l'Arbitro Assicurativo *"voglia accertare la reale responsabilità del sinistro a carico di controparte e della sua incauta manovra di parcheggio e non dello scrivente, come invece ha stabilito la compagnia in violazione dei diritti e dell'interesse del cliente"*.

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede il rigetto del ricorso e il conseguente accertamento della legittimità del proprio operato.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda le contestazioni sollevate dal ricorrente relativamente alla dinamica di un sinistro stradale, non essendovi coincidenza tra quanto prospettato dal ricorrente e quanto eccepito dall'impresa resistente; con contestuale respingimento della domanda volta al ristoro dei pregiudizi subiti a seguito del sinistro stesso. Infatti, l'impresa nega la copertura assicurativa sul presupposto che la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro sia da addebitarsi al ricorrente, che ha effettuato un'*"incauta manovra in fase di retromarcia"*.

L'impresa fonda tale diniego sulle risultanze acquisite durante il procedimento di definizione del sinistro (in particolare, sulle dichiarazioni del ricorrente e sulla dichiarazione testimoniale prodotta da controparte sempre ai fini della definizione del sinistro).



In particolare, dopo aver ricevuto la richiesta di indennizzo dal conducente del veicolo danneggiato, la resistente ha invitato il ricorrente a presentare la denuncia del sinistro e l'ha informato circa la possibilità di contestare la ripartizione di responsabilità operata dall'altra compagnia coinvolta. A tale comunicazione, ha fatto seguito il riscontro di parte ricorrente del 12 agosto 2025, con il quale dichiara di aver urtato il veicolo di controparte durante una manovra in retromarcia, precisando altresì che la propria vettura non è stata danneggiata.

Al riguardo, secondo un orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, a cui questo Collegio ritiene di attenersi, circa il valore probatorio da attribuire alla corrispondenza e-mail, si ricava che *“qualora il messaggio non sia contestato nella provenienza o nel contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. In caso di contestazione, il giudice non può espungere il documento dalle prove utilizzabili, dovendolo valutare insieme a tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità”* (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2024, n. 14046). Pertanto, *“qualora il destinatario non ne contesti puntualmente la veridicità o la corrispondenza ai fatti oggetto di causa, i predetti messaggi possono assumere rilevanza probatoria come rappresentazioni documentali di circostanze o affermazioni”* (cfr. Tribunale Foggia, sez. II, 11 novembre 2024, n. 2614).

A tal proposito, si rappresenta che, nella memoria di replica, il ricorrente non ha specificamente contestato la comunicazione sopra menzionata ma ha confermato nuovamente la ricostruzione della dinamica dell'evento già prospettata in sede di presentazione del ricorso, secondo la quale il sinistro si sarebbe verificato *“in conseguenza del rapido ingresso di controparte nel parcheggio a distanza estremamente ravvicinata rispetto agli stalli del lato sinistro ove era in corso una retromarcia e di fatto impedendo qualsiasi tempestiva reazione”*. Ed ancora, ha ribadito *“di avere iniziato la manovra di retromarcia solo dopo essersi accertato dell'assenza di persone e veicoli nelle adiacenze ed è semmai controparte che si è repentinamente e incautamente accostata al lato posteriore di un veicolo chiaramente in retromarcia”*.

Inoltre, l'impresa ha dichiarato che, nel corso del contraddittorio con la compagnia di assicurazione del conducente del veicolo antagonista, la stessa ha prodotto una dichiarazione testimoniale che corrobora la versione dei fatti riportata da controparte. Sul punto, si precisa che, con riguardo alla prova testimoniale, è principio consolidato che la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2023, n. 10506).

Alla luce degli elementi di fatto appena riportati, giova ricordare che la determinazione dei criteri di responsabilità nell'ambito della procedura di risarcimento diretto segue i criteri posti dall'art. 12 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, a mente del quale l'impresa *“adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale”* (comma 1) e *“Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel*



rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli” (comma 2).

Nel caso di specie, secondo gli elementi addotti nel corso del procedimento, e in base anche alla dichiarazione testimoniale prodotta dalla controparte, il veicolo del ricorrente era in retromarcia, mentre il veicolo antagonista era fermo nel parcheggio. Quanto ai criteri applicabili dalle imprese in ordine all'accertamento della responsabilità nei sinistri cui sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, vengono in rilievo i seguenti criteri dettati dall'Allegato A al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254. In particolare, tanto nel caso in cui *“uno dei veicoli circola in retromarcia”* quanto nel caso in cui *“un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta”* (come nel caso di specie) la responsabilità è attribuita interamente al veicolo circolante.

Il quadro è poi completato dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., secondo cui *“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”*; quanto alla ripartizione delle responsabilità nella causazione dei sinistri stradali, l'art. 2054, comma 2, cod. civ. (applicato, nella specie, dall'impresa) stabilisce che *“[n]el caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”*.

Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, è pacifico in giurisprudenza che *“[i]n tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2 in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07)”* (v. Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15736).

In ultimo, il Collegio ricorda che il ricorrente ha dichiarato espressamente di non aver subito danni al veicolo e tale circostanza è avallata anche dall'impresa che, a tal fine, versa in atti la relazione tecnica del perito incaricato, nella quale si evince non solo che il veicolo del ricorrente non ha riportato alcun danno, ma altresì che non è stato richiesto alcun risarcimento da parte dell'assicurato. Infatti, il presente ricorso non è volto alla liquidazione di un importo a titolo di indennizzo, bensì al mero accertamento della dinamica del sinistro e alla conseguente attribuzione delle responsabilità a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio cui per legge è tenuto, mentre l'impresa ha addotto elementi utili a ritenere fondate le proprie difese.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA